

Allegato CC n° 18 del 27/1/92

1

COMUNE DI CALASETTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

STATUTO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Calasetta è ente autonomo locale il quale ha, rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

5/5/92
N. 488

3/10/92
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gabriele Fiel

Art. 3
POTERI E FUNZIONI

1. Il Comune di Calasetta è ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalla leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente statuto.

2. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune ha ampia potestà regolamentare nel rispetto della legge e del presente statuto al fine di disciplinare, nel rispetto dei principi di democrazia, la gestione dei servizi in favore della comunità residente nel territorio.

Art. 4
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMMA E SEDE

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali, che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

2. Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla regione e con deliberazione del consiglio comunale può modificare la denominazione dei luoghi, delle strade e delle piazze.

3. La sede del Comune è sita in piazza Municipio e può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale, il quale può anche disporre che le riunioni degli organi collegiali del comune si svolgano in sedi straordinarie.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 5
AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello stato e dallo statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, finalizzate anche al volontariato, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2 A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità.

3 Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello statuto.

Art. 6 SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, avvalendosi anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o dei gruppi, qualunque sia il titolo in base ai quali sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

3. Concorre ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

4. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo stato, alla regione ed alla provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del comune.

5. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 7
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

4. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

7. Promuove la realizzazione di strutture a supporto della pesca ed il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi.

8. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, favorisce le iniziative volte a commercializzare e diffondere i prodotti locali.

Art. 8
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale ed a garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva, finalizzato anche al superamento delle barriere architettoniche.

5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la provincia ed altri enti, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

6. Predispone strumenti di pronto intervento per fronteggiare il verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 9

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 10

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, tra le sfere di autonomia.

4. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

5. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

6. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

7. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 11 L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge e dallo statuto e dal relativo regolamento.

Art. 12 ALBO PRETORIO

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al precedente comma primo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 13
ORGANI E FUNZIONAMENTO

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
2. Il funzionamento degli organi è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 14
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo, consiglio e giunta, nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmate dal presidente, dal segretario e dal consigliere più votato per il consiglio comunale e dall'assessore più anziano di età per i verbali della giunta.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15
PRINCIPI GENERALI

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 16
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata in carica dei consiglieri ed il rinnovo del consiglio comunale sono stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 17
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La composizione del consiglio comunale è stabilita con la legge della Repubblica.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la deliberazione del consiglio.

3. Il consiglio dura in carica sino alla costituzione del nuovo.

Art. 18
PRIMA CONVOCAZIONE

1. La convocazione della prima adunanza del consiglio comunale è disposta dal consigliere anziano, cioè dal consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi individuali, ovvero, a parità di suffragi, quello più anziano di età, per la convalida degli eletti e per la elezione del sindaco e della giunta comunale, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'elezione del sindaco e della giunta comunale deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 19
LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti e dichiara la eventuale ineleggibilità di coloro per i quali sussistano le condizioni previste dalla legge.

Art. 20
LA SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. Il candidato che tra i non eletti ha riportato il maggior numero di suffragi sostituisce il candidato la cui elezione non è convalidata.

2. I seggi che si rendono vacanti nel periodo di durata del consiglio non sono suscettibili di surroga.

Art. 21
DECADENZA E CESSAZIONE

1. Decadono dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio comunale.

2. La cessazione della carica avviene all'atto della convalida dei nuovi consiglieri, nonchè a seguito di dimissioni volontarie.

Art. 22
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

7. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;

k) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari

l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 36, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 23
USO DEL DIALETTO

1. Durante le sedute consiliari, di commissione e di giunta è consentito l'uso del dialetto tabarchino.

2. Il consigliere che intenda esprimersi in dialetto dovrà assicurarsi che i concetti esposti siano compresi da tutti gli astanti ed in particolare dall'ufficiale verbalizzante.

Art. 24
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere maggior votato e a parità di voti dal più anziano in età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.

Art. 25
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

6. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

8. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

9. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

11. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 26 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 27 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori competenti per materia ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 28 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del presidente della commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termine per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 29

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dal secondo comma, lettera b), dell'articolo 32, della legge 142/90.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti dal precedente terzo comma, sono posti in essere dal consigliere anziano quale maggior votato e, a parità di voti, dal più anziano di età nella sola ipotesi in cui la giunta non sia in carica.

5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte, in un termine non superiore a venti giorni quando ciò sia richiesto da un quinto dei consiglieri.

6. La convocazione del consiglio comunale deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio di ciascun consigliere, nel termine di almeno cinque giorni prima della data della adunanza per le sessioni ordinarie.

7. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- b) per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- c) per l'assestamento del bilancio.

8. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento del bilancio.

9. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo.

10. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio di ciascun consigliere nel termine di almeno tre giorni prima della data dell'adunanza:

- a) per iniziativa del sindaco;
- b) per deliberazione della giunta comunale;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.

11. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma dieci, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il consiglio può essere convocato, entro i successivi venti giorni, con il consueto preavviso e con gli stessi argomenti, dal membro più anziano di età tra gli assessori, e tra i presentatori.

12. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio di ciascun consigliere con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

13. Il consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del comitato di controllo, del prefetto e nei casi previsti dalla legge.

14. La presenza di tutti i consiglieri e la loro partecipazione alle deliberazioni del consiglio sanano i vizi relativi alla loro convocazione.

Art. 30

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio neoeletto comprende la convalida degli eletti e l'elezione del sindaco e della giunta comunale sulla base di un documento programmatico sottoscritto da un terzo dei consiglieri e contenente la lista dei candidati alle cariche predette.

2. La determinazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del consiglio compete:

- a) al sindaco;
- b) alla giunta comunale;
- c) ad un quinto dei consiglieri comunali;
- d) all'organo regionale di controllo quando assegna al consiglio il termine per l'approvazione del bilancio;
- e) al prefetto nei casi stabiliti dalla legge dello Stato.

Art. 31

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno cinque consiglieri.

3. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dagli articoli precedenti.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi.

Art. 32

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o questioni loro proprie o dei loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o conferimento di impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale. Qualora il segretario non possa essere sostituito dal vice segretario le funzioni di verbalizzazione sono espletate da un consigliere.

Art. 33

SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. Lo scioglimento del consiglio comunale è determinato dalle seguenti cause:

a) quando sono compiuti atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco e della giunta comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Il rinnovo del consiglio nell'ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successivi, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 34 PRINCIPI GENERALI

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 35 COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori.

Art. 36 ELEZIONI E PREROGATIVE

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al secondo comma, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successivi.

Art. 37
ELEZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del sindaco e degli assessori, sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

2. Il sindaco e gli assessori sono eletti dal consiglio comunale, sulla base di una lista unica comprendente sia il candidato alla carica di sindaco sia i candidati alla carica di assessore.

3. L'elezione del sindaco e degli assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di sindaco e di assessore ed illustrata dal candidato alla carica di sindaco;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica del sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento sempre che non sia decorso il termine dei sessanta giorni, di cui al secondo comma dell'articolo 34, e primo comma, lettera b), n. 1) dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 38
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale dura in carica un quinquennio salvo quanto previsto dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n° 142 sulla mozione di sfiducia costruttiva.

2. Le dimissioni del sindaco o di oltre la metà degli assessori comporta la decadenza della intera giunta.

3. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il consiglio, su proposta del sindaco, nella stessa seduta in cui prende atto delle dimissioni o della cessazione per altra causa oppure dispone la revoca.

4. Il sindaco e la giunta restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

5. Le dimissioni sono presentate per iscritto al consiglio ed acquisite al protocollo comunale e da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui al secondo comma dell'articolo 34, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

6. Per le dimissioni presentate nel corso di una seduta della giunta comunale o del consiglio, regolarmente verbalizzate, il termine di cui sopra decorre dal giorno della seduta stessa.

Art. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.

2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della giunta può partecipare, senza diritto a voto, il revisore dei conti.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Art. 40

LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA: REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.

2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è comunicata in via amministrativa agli interessati.

6. Se il sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

8. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova giunta proposta.

Art. 41

DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. L'assessore comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della giunta, decade dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal consiglio comunale con la procedura prevista dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 42

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 43

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale.

2. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, presenta, allegata al conto consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso.

4. La giunta è l'organo al quale compete la gestione ordinaria del comune che deve effettuare in base agli atti fondamentali approvati dal consiglio.

5. Alla giunta comunale compete:

a) l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio;

b) la giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto;

c) la giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

1) propone al consiglio i regolamenti;

2) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti del bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;

3) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

4) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

5) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

6) nomina commissioni per i pubblici concorsi e per le selezioni pubbliche e riservate;

7) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

8) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

9) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

10) fissa le date di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

11) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro governo;

12) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

13) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

14) predispone lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno otto giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio;

15) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

16) delibera in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento;

17) delibera, nei casi di urgenza, e previo parere favorevole della eventuale commissione competente, da esprimere entro cinque giorni dalla richiesta e da considerare favorevole qualora non espresso nei termini, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 32, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

18) provvede all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche;

19) affida gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

d) attua le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune o da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

e) delibera in materia di liti attive e passive, in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;

f) approva i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

6. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenza funzionale che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione di controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 44 ATTRIBUZIONI GENERALI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Il sindaco è il capo del governo ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

4. Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. La pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere comunale per sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza di diritto dalla carica di sindaco.

Art. 45 DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE

1. Il sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il vicesindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della giunta, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

Art. 46 DIMISSIONI E REVOCA DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza dell'intera giunta. La mozione di sfiducia può essere proposta nei confronti del sindaco e della giunta che cessano dalla carica, ove la stessa sia approvata dal consiglio che, contemporaneamente, procede alla nomina del nuovo sindaco e della giunta.

Art. 47
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca comizi per i referendum consultivi se istituiti;
- l) adotta ordinanze;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnato dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la giunta;
- r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- s) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva ausiliaria del segretario rogante;
- t) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e relative variazioni;

Art. 48
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 49
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori o del segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 50
VICESINDACO

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di impedimento o in caso di assenza, da comunicarsi da parte del sindaco al segretario comunale, ed è colui che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 51
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 52
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sesto, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 53

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 54
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 53 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 55
PROPOSTE

1. Numero 250 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro quindici giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 56
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 59, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 57
ASSOCIAZIONI

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 58
ORGANISMI E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 59
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 60
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO IV
REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 61
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi, statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo anno.

3. Soggetti promotori di referendum possono essere:

- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 62
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 63
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 64
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 65
ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico, sulla base dei principi e criteri stabiliti nei commi ed articoli seguenti.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni, carenze o ritardi dell'amministrazione.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste d'intervento del difensore civico.

5. Il difensore civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

8. Il difensore civico, qualora ne rilevi la necessità, può coordinare la sua attività con quella del difensore civico della Regione e con quello della Provincia.

Art. 66

NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati (alla prima votazione) o dei due terzi (alla seconda votazione da tenersi nella stessa seduta), sulla base di candidature proposte volontariamente da chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del presente statuto.

2. A tal fine, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale si dovrà procedere a tale nomina, il sindaco - con apposito manifesto - invita gli interessati a proporre la propria candidatura, con domanda in carta libera, contenente le proprie generalità e tutti gli elementi utili per la valutazione della candidatura da parte del consiglio.

3. Se dopo le votazioni di cui al primo comma, nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di suffragi. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. In caso di unica candidatura, è comunque richiesto, per l'elezione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Qualora non si pervenga alla nomina del difensore civico, il sindaco, entro trenta giorni, dà l'avvio ad un nuovo esperimento con la procedura di cui ai commi precedenti.

6. Il consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il consiglio deve essere convocato entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 67
REQUISITI

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune o ad esse associati.

Art. 68
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 69
UFFICIO, PERSONALE E INDENNITA'

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale, o presso altra sede stabilita dalla giunta.

2. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al difensore civico compete una indennità di carica corrispondente al settanta per cento di quella percepita dal sindaco.

Art. 70

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazione dettagliata al sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazione dettagliata alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenza da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 71 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzi.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 72 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 73 AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 74 ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 75 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 76
IL PRESIDENTE

1. il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 77
IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità del servizio, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della istituzione.

Art. 78
NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto per i consiglieri comunali di comunicare i redditi posseduti.

Art. 79
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 80

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 81
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 82
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 83
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 84
CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 85
UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 86
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi, o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VI
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 87

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. Il Comune attua le funzioni ed i servizi secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. Caratterizza l'attività amministrativa secondo principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale ed ai responsabili dell'apparato burocratico.

2. L'ufficio comunale si articola in settori e servizi.

Art. 88

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel seguente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

3. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente statuto.

Art. 89
ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna per i quali vi sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge e per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 90
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri verbali ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 91

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e delle censure nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 92

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 93

VICE SEGRETARIO

1. Il Comune prevede nel regolamento la disciplina della funzione vicaria del segretario comunale, istituendo il posto di organico di vice segretario per coadiuvare o sostituire, nei casi di vacanza, assenze o impedimento, il segretario comunale.
2. Il vice segretario è inquadrato nella qualifica apicale prevista per il tipo di ente e deve possedere i requisiti soggettivi previsti dalla legge dello Stato per la nomina a segretario comunale.

3. La nomina consegue al superamento del concorso previsto dalle vigenti disposizioni per l'accesso alla qualifica.

4. Al vice segretario sono attribuiti anche compiti di direzione di una delle strutture organizzative di massima dimensione.

Art. 94

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 95

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 96

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 97
PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) l'attribuzione al segretario comunale e al personale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi comunali;
- e) diritti, doveri e sanzioni;
- f) modalità organizzative della commissione di disciplina;

TITOLO VII
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 98
FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento della finanza locale è disciplinato dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 99
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 100
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto o alienati, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati o in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 101
CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 102
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile è stabilito dalla legge dello Stato.

2. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

3. Entro il 31 ottobre è deliberato il bilancio di previsione dell'anno successivo.

4. Gli impegni di spesa sono nulli di diritto ove siano assunti senza l'attestazione del responsabile del servizio finanziario della relativa copertura.

5. Il rendiconto comprende il conto di bilancio ed il conto di patrimonio. Al conto consuntivo è allegata oltre alla relazione del revisore dei conti prevista dal successivo articolo 103, una relazione della giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 103
CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

2. Il revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a migliorare l'efficacia, la produttività ed economicità della gestione.

3. Il consiglio comunale elegge il revisore tra persone aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 57 della n. 142, dell'8 giugno 1990.

4. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

5. Non può essere revocato se non per inadempimento alle sue funzioni.

6. Il revisore ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti dell'ente.

Art. 104

ENTRATE DEL COMUNE

1. Le entrate del Comune sono costituite:

- a) da entrate proprie;
- b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) da trasferimenti erariali;
- e) da trasferimenti regionali;
- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
- i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 105

TRIBUTI COMUNALI

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

TITOLO VIII
CONTROLLO INTERNO

Art. 106
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili favoriscono una lettura per programmi ed obiettivi per consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 107
REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli adempimenti di competenza.

Art. 108

CONTROLLO DI GESTIONE

1. La giunta comunale trasmette ogni semestre al consiglio comunale e al revisore una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato unitamente al consuntivo di cassa.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 109
STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il venti per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività.

Art. 110
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 111
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari, dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione:

a) all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione;

b) per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

7. I regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 112
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 113
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla giunta comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale ai sensi del secondo comma, lettera a), dell'articolo 32, della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.

Art. 114
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI
E LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti sono apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 115
ORDINANZE

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al precedente primo comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Art. 116
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

I N D I C E

TITOLO	I: ELEMENTI COSTITUTIVI	pag.	1
TITOLO	II: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE		
	Capo I: organi elettivi	"	7
	Capo II: il consiglio comunale	"	8
	Capo III: la giunta	"	16
	Capo IV: il sindaco	"	22
TITOLO	III: PARTECIPAZIONE POPOLARE		
	Capo I: principi generali	"	26
	Capo II: iniziativa politica e amministrativa	"	26
	Capo III: associazionismo e partecipazione	"	29
	Capo IV: referendum e diritto di accesso	"	30
	Capo V: il difensore civico	"	32
TITOLO	IV: SERVIZI	"	36
TITOLO	V: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE		
	Capo I: organizzazione territoriale	"	40
	Capo II: forme collaborative	"	40
TITOLO	VI: ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	"	43
TITOLO	VII: ORDINAMENTO FINANZIARIO	"	48
TITOLO	VIII: CONTROLLO INTERNO	"	51
TITOLO	IX: FUNZIONE NORMATIVA	"	53
TITOLO	X: ATTIVITA' NORMATIVA	"	55